

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"L'Ultima Luna" a.p.s.**

Come da convocazione del 07.12.2022, l'anno 2022, il giorno 27 di dicembre, alle ore 11:30 nella sede legale dell'Associazione, è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci, andata deserta la prima convocazione prevista per il 26.12.2022

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, la Signora Rosa Teresa Marzico Ciro, la quale chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione con presenti n. 9 soci e dichiara l'assemblea validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore a seguito della nota pervenuta a mezzo p.e.c. dall'UFFICIO PER IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO DEGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI RUNTS

La Presidente chiama a fungere da Segretario il sig. Laurita Bruno, che accetta, ed espone i motivi che hanno portato a sottoporre all'assemblea l'approvazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello già approvato con assemblea del 20 marzo 2022 e registrato in data 23.03.2022.

Informa quindi i convenuti che a seguito dell'invio dello statuto, aggiornato dall'assemblea il 20.03.2022, alla Direzione Generale del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, così come richiesto dalla stessa a mezzo p.e.c. dell'11.12.2020, ci è stata recapitata, in data 13.11.2022, una successiva p.e.c. proveniente dall'UFFICIO PER IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO DEGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI RUNTS" contenente l'indicazione di ulteriori inesattezze e anomalie. Per brevità si distribuisce copia ai presenti e si allega copia al presente verbale.

Ne segue breve discussione dalla quale emerge soprattutto l'incomprensione di quanto accaduto visto che nella prima verifica, gli uffici preposti, non segnalavano le anomalie riscontrate oggi ma si sono limitati a segnalarne una soltanto. La presidente aggiunge che non si è potuto non tenere conto della nota ricevuta in quanto si sarebbe invalidata la trasmissione al RUNT della nostra associazione e aggiunge che, in considerazione delle numerose annotazioni suggerite si è preferito riscrivere il nuovo statuto seguendo le indicazioni ricevute. Si distribuisce la nuova versione dello Statuto dandone lettura.

Segue breve discussione terminata la quale, lo statuto, così come sopra modificato composto di n. 34 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto.

La Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto Sociale che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore). Dispone inoltre di conservarlo agli atti e di affiggerne copia presso le sedi.

Delega inoltre ad espletare tutte le pratiche previste per la registrazione dello statuto il socio Laurita Bruno.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente chiude la seduta alle ore 12:50, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Potenza, 27.12.2022

La Presidente
Rosa Teresa Marzico Ciro

Il Segretario
Laurita Bruno



L'Ultima Luna
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO
Adeguito alla nuova normativa sul Terzo Settore
(D.Lgs 117/17)

INDICE

- ART. 1. Denominazione, sede e durata dell'Associazione
- ART. 2. Statuto
- ART. 3. Efficacia dello statuto
- ART. 4. Interpretazione dello statuto
- ART. 5. Finalità e Attività
- ART. 6. Ammissione
- ART. 7. Diritti e doveri degli associati
- ART. 8. Volontario e attività di volontariato
- ART. 9. Perdita della qualifica di associato
- ART. 10. Gli organi sociali
- ART. 11. L'Assemblea
- ART. 12. Compiti dell'Assemblea
- ART. 13. Assemblea ordinaria
- ART. 14. Assemblea straordinaria
- ART. 15. Organo di amministrazione
- ART. 16. Il Presidente
- ART. 17. Il Tesoriere
- ART. 18. Il Segretario
- ART. 19. Organo di Controllo
- ART. 20. Organo di Revisione legale dei conti
- ART. 21. Libri sociali
- ART. 22. Risorse economiche
- ART. 23. I beni
- ART. 24. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
- ART. 25. Bilancio
- ART. 26. Bilancio sociale
- ART. 27. Convenzioni
- ART. 28. Personale retribuito
- ART. 29. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
- ART. 30. Responsabilità dell'Associazione
- ART. 31. Assicurazione dell'associazione
- ART. 32. Devoluzione del patrimonio
- ART. 33. Disposizioni finali
- ART. 34. Norma transitoria



ART. 1. Denominazione, sede e durata dell'Associazione

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: L'Ultima Luna APS

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Isca del Pioppo n. 178 nel comune di Potenza.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie.

È attribuito al Consiglio Direttivo deliberare in merito al trasferimento della sede legale, così come per l'apertura e/o la eventuale soppressione delle sedi secondarie.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2. Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3. Efficacia dello statuto

Gli associati all'associazione sono tenuti all'osservanza del presente statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5. Finalità e Attività

L'associazione esercita in via principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS).

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

Al fine di diffondere la socializzazione, l'inclusione e la cultura sociale:

- Organizzazione di convegni, tavole rotonde, redazione e distribuzione di materiale informativo e divulgativo attraverso tutti i mezzi conosciuti e possibili;

Al fine di diffondere la socializzazione, l'inclusione lavorativa:

- Promozione, sostegno alla realizzazione anche direttamente di laboratori e di attività progettate ai fini dell'inclusione di persone svantaggiate nel mondo del lavoro;

Al fine di diffondere la socializzazione, l'inclusione sociale, rispetto dei diritti delle persone svantaggiate e l'abbattimento delle barriere architettoniche e culturali:

- Ascolto, raccolta dati e analisi dei fabbisogni a sostegno dei diritti e alla risoluzione delle problematiche, consulenza legale, azioni di sensibilizzazione verso gli Enti locali di riferimento e l'opinione pubblica attraverso iniziative ed eventi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6. Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d) Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo Art. 20; *NO, Art 21*
- e) Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- f) Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Hanno il dovere di:

- g) Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- h) Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 8. Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9. Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo (Consiglio direttivo).

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o dal regolamento interno, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera di esclusione va notificata/comunicata all'interessato il quale entro dieci giorni dalla ricezione ha facoltà di chiedere al Consiglio di indire l'assemblea per il riesame della delibera di esclusione. In questo caso, se l'interessato risulta assente all'assemblea la deliberazione della stessa gli sarà comunicata entro dieci giorni.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10. Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di Controllo (*eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del D. Lgs 117/2017*);
- e) Organo di Revisione (*eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del D. Lgs 117/2017*).

Ai componenti degli Organi Sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397, Secondo Comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun Compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11. L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli Associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e

contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale indicazione di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, pubblicazione sul sito ufficiale dell'associazione, sulle pagine social o gruppi ufficiali dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo, dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12. Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- a) Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Delibera sull'esclusione degli associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di esclusione, adottata dal Consiglio Direttivo;
- g) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

ART. 13. Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14. Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15. Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione, denominato anche Consiglio direttivo, governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Per garantire il corretto funzionamento dell'organo e mantenere un rapporto tra numero complessivo di associati e amministratori che garantisca l'alterità degli organi esso è composto da numero minimo di 3 membri a un numero massimo di 7 componenti eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) Amministra l'Associazione;
- b) Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Elege il Presidente dell'Associazione;
- d) Predispose il bilancio di esercizio, e se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- e) Predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- g) Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- h) È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- i) Disciplina l'ammissione degli associati o l'esclusione;
- j) Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- k) Propone l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- l) Nomina al suo interno eventualmente il Segretario e il Tesoriere. Su indicazione del Presidente, nomina il Vice Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più dei consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita ovvero inesistente indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi consiglieri, scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

ART. 16. Il Presidente

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione o altrimenti detto Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente viene indicato dal Presidente e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17. Il Tesoriere

Al Tesoriere, se nominato, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il Bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio.

Al tesoriere può essere conferito potere di operare con Banche e Uffici Postali ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal consiglio direttivo. Tale prerogativa è comunicata al RUNTS. La carica di Tesoriere può coincidere con quella del segretario.

ART. 18. Il Segretario

Al segretario, se nominato, spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali dalle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi Libri affidati alla sua custodia, per conto dell'organo competente unitamente al Libro Soci.

ART. 19. Organo di Controllo

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'Art. 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 l'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e da almeno uno dei supplenti.

Al verificarsi di tali condizioni, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7,8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Inoltre, l'Assemblea degli associati nomina l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 20. Organo di Revisione legale dei conti

L'Assemblea, qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs:117/2017 nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 21. Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 22. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi;
- f) Rimborsi da convenzioni;
- g) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23. I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26. Bilancio sociale

È redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27. Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le

modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 28. Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati purché non volontari laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, i numeri dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 29. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30. Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 31. Assicurazione dell'Associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 32. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34. Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA			
Reg. al N. 133	Registra	Liquidato	 IL FUNZIONARIO DELEGATO O. di S. N. 28/1018 Enrico DAPOYO Firma su delega del Direttore Provinciale (Maha Margherita Anna Maria)
Serie 3 ^a - A. Privati	Bollo	per €	
Il Rich.	Sanzione	"	
Li 25 GEN 2023	S.	"	

Pagina 10